

Bonus chef professionisti

Bonus chef. Il [Decreto del 1° luglio](#) del Ministero dello Sviluppo Economico “*Modalità e criteri di attuazione dell'intervento relativo al credito d'imposta a favore di soggetti esercenti l'attività di cuoco professionista*” è stato pubblicato in Gazzetta.

Il Decreto Milleproroghe, tra le altre, aveva previsto la proroga della agevolazione **Bonus Chef al 31 dicembre 2022**. Inoltre, si sposta l'agevolazione dal Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato (Temporary Framework) al regime “de minimis” di cui al Regolamento (UE) n. 1407/2013.

Il bonus chef

La [Legge](#) di Bilancio 2021 ha introdotto l'agevolazione per i **cuochi professionisti presso alberghi e ristoranti** sia come lavoratori dipendenti, sia come lavoratori autonomi.

In particolare si stabilisce **un credito di imposta per:**

- **l'acquisto di beni strumentali durevoli,**
- **la partecipazione a corsi di aggiornamento professionale,**

strettamente funzionali all'esercizio dell'attività, **nella misura del 40% del costo delle spese** sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 30 giugno 2021 (poi prorogata alle spese sostenute dal 1 gennaio 2021 al 31 dicembre 2022).

L'agevolazione spetta ai **cuochi professionisti impiegati presso alberghi e ristoranti**

- **sia come lavoratori dipendenti,**
- **sia come lavoratori autonomi con partita IVA** (anche nei casi in cui non siano in possesso del **codice ATECO 5.2.2.1.0**, ovvero corrispondente all'attività di cuochi

in alberghi e ristoranti).

Spese ammissibili

Relativamente alle spese ammissibili al credito d'imposta, si precisa che il credito spetta per le spese sostenute:

1. per l'acquisto di **macchinari di classe energetica elevata** per:
 1. la conservazione,
 2. la lavorazione,
 3. la trasformazione
 4. e la cottura dei prodotti alimentari,
2. per l'acquisto di **strumenti e attrezzature professionali per la ristorazione,**
3. per la **partecipazione a corsi di aggiornamento** professionale.

L'agevolazione è concessa sotto forma di credito di imposta, nei limiti delle risorse disponibili di cui all'art. 3, ai sensi del regolamento de minimis e nella misura massima del 40% del costo delle spese ammissibili di cui all'art. 7, sostenute tra il 1° gennaio 2021 e il 31 dicembre 2022. L'agevolazione massima concedibile a ciascun beneficiario non può eccedere l'importo di euro 6.000,00.

Come richiederlo

Per fruire dell'agevolazione **i soggetti in possesso dei requisiti previsti, presentano al Ministero, successivamente alla conclusione del periodo di ammissibilità delle spese un'apposita istanza, esclusivamente per via telematica, attraverso la procedura informatica resa disponibile.** Ciascun soggetto beneficiario può presentare una sola istanza.

Nell'istanza i soggetti richiedenti **dichiarano il possesso dei requisiti previsti per l'attribuzione dell'agevolazione e riportano l'elenco delle spese sostenute, allegando la documentazione giustificativa delle predette spese e del**

relativo pagamento, **nonché di quella comprovante il requisito** di cui all'art. 5, comma 2, lettera b), ossia essere **alle dipendenze, con regolare contratto di lavoro subordinato, di alberghi e ristoranti, ovvero titolari di partita IVA per attività di cuoco professionista svolta presso i medesimi soggetti, almeno a partire dalla data del 1° gennaio 2021.**

Con successivo provvedimento del direttore generale per gli incentivi alle imprese sono stabiliti le modalità i termini di presentazione e il contenuto dell'istanza.

Con lo stesso provvedimento sono resi disponibili lo schema di istanza di ammissione all'agevolazione ed è precisata l'ulteriore documentazione utile allo svolgimento dell'attività istruttoria da parte del Ministero e gli ulteriori elementi necessari alla corretta attuazione dell'intervento.

Come si utilizza

Il bonus chef:

- è utilizzabile in compensazione mediante F24;
- è escluso da IRPEF e IRAP;
- non concorre alla determinazione del rapporto di deducibilità.

Il credito in questione può essere ceduto ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari.